

diritto di voto, un numero dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria uguale a quello dei consiglieri comunali. Esse eleggeranno il proprio presidente.

“ Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal ministro delle finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso ministro, e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.

“ La Commissione centrale sarà nominata dal ministro delle finanze e presieduta da esso, o da un vice-presidente da lui delegato.

“ Un terzo dei suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della magistratura giudiziaria.

“ Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento. ”

Anche su quest'articolo è iscritto l'onorevole Romano.

Romano. Rinunzio a parlare.

Presidente. L'onorevole Corleo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 24:

“ Nel secondo alinea dopo le parole: e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria, si aggiunga: alla quale sarà invitato, con diritto di voto, un numero dei maggiori contribuenti alla imposta fondiaria della provincia eguale a quello dei consiglieri provinciali. ”

Corleo. La ragione per la quale io ho proposto di includere nel 2° capoverso quello che la Commissione aveva messo nel primo è la stessa per la quale essa ha fatto così. Quando la Commissione mi darà una ragione per la quale nel primo capoverso deve esserci quell'inciso e nel secondo no, io molto volentieri accetterò che il mio emendamento sia tolto di mezzo.

Presidente. L'onorevole Di San Giuliano aveva proposto un articolo sostitutivo, ma non è presente.

L'onorevole Romano ha presentato questa proposta:

“ Propongo accettarsi il primo comma dell'articolo; e aggiungersi: Le Commissioni provinciali saranno composte da un egual numero di commissari da nominarsi una metà dal ministro delle finanze, ed altra metà dal Consiglio provinciale, e saranno presiedute dal presidente dello stesso Consiglio provinciale. ”

Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento?

Romano. Per le ragioni già dette lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Spirito ha proposto il seguente emendamento al secondo capoverso di questo articolo:

“ Le Commissioni provinciali saranno composte di commissari nominati, in numero eguale, dal ministro delle finanze e dai Consigli provinciali. Esse eleggeranno il loro presidente. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

Spirito. Non c'è bisogno di svolgerlo; è abbastanza chiaro. Vorrei sentire piuttosto la Commissione e il Governo. Vogliono essi che anche qui ci sia preponderanza di elemento governativo e che il presidente sia nominato dal Governo?

Presidente. L'onorevole Francica è nello stesso concetto?

Francica. Precisamente; ho proposto che al 4° capoverso dove dice: “ un terzo dei suoi componenti dovrà essere scelto, ecc., ” si sostituisca: “ la metà dei suoi componenti, ecc. ” come nel testo della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fornaciari.

Fornaciari. Ho una piccola modificazione da proporre al quarto capoverso di questo articolo, dove si parla della Commissione centrale. È detto in questo capoverso che il terzo dei componenti la Commissione centrale dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della magistratura giudiziaria. Aggiungerei: “ e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; ” perchè mi pare che sia molto opportuno l'introdurre nella Commissione centrale quest'elemento tecnico. Altrettanto si è fatto pel catasto del compartimento modenese; ed è perciò che io propongo questa piccola aggiunta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

Minghetti, relatore. Vorrei spiegare all'onorevole Corleo perchè quello che la Commissione stessa aveva proposto nei Consigli comunali non lo ha esteso ai Consigli provinciali. La ragione è questa. Chiamiamo a far parte del Consiglio comunale i maggiori possidenti del comune, poichè essi hanno tutti, per così dire, un interesse unico. Ma la provincia è composta di vari mandamenti. La provincia ha interessi che alle volte possono trovarsi parzialmente in conflitto o parzialmente collegati. Ora si potrebbe dare che i maggiori possidenti, fossero tutti in un dato mandamento e non in un altro. Supponete una provincia la quale sia in parte montuosa, in parte situata in pianura; è molto probabile che quelli che pa-